

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
 - l'art. 10 "Piani faunistico-venatori", il quale prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia;
 - l'art. 14 "Gestione programmata della caccia", il quale, al comma 1, dispone che le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione

eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla predetta Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitate;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 10 "Consultazione sugli atti della Regione" il quale prevede, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
- l'art. 30 "Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)" il quale prevede:
 - al comma 1, che la Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all' art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati

definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia con riferimento ai confini naturali o alle opere rilevanti, ai comprensori omogenei di gestione faunistica e alle esigenze di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che ogni ATC sia denominato con riferimento alla collocazione geografica e che la perimetrazione degli ATC sia soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al precedente comma 1, unitamente al fatto che detta perimetrazione possa essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali;
- al comma 3, che la perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali;
- al comma 4, che gli ATC hanno dimensione subprovinciale e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria;
- l'art. 31 "Ambiti territoriali di caccia", secondo il quale gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
 - n. 2141 del 10 dicembre 2018 con la quale è stata confermata, tra l'altro, l'attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia di Forlì-Cesena;
 - n. 2010 dell'11 novembre 2019 con la quale sono stati nominati i consigli direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia di Forlì-Cesena, che restano in carica per cinque anni;

Considerato che il Settore Agricoltura caccia e pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini ha trasmesso, con nota

Prot. n. 1062801.I del 17 ottobre 2022, al Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca la documentazione relativa alla richiesta degli ATC FC01 e FC06 di accorpamento in un unico ATC e i pareri acquisiti ai sensi del citato art. 30 comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, in particolare:

- la richiesta dei presidenti degli ATC FC01 e FC06, assunta agli atti con nota protocollo n. 0838840.E del 1212 settembre 2022, di avviare l'iter per l'accorpamento degli ATC FC01 e FC06, con la motivazione di un "indubbio vantaggio economico-gestionale che ne trarrebbero entrambi i nostri territori con l'unificazione", mantenendo invariata la perimetrazione dei distretti di gestione faunistico-venatoria degli ungulati e dei fasianidi;
- la nota protocollo n. 0869449.U del 16 settembre 2022 con cui il Settore territoriale ha chiesto ai sindaci dei Comuni interessati di esprimere un parere sull'accorpamento;
- il verbale protocollo n. 1013823.I del 7 ottobre 2022 della commissione consultiva territoriale, in cui tutti i rappresentanti delle associazioni locali presenti hanno espresso parere favorevole all'unificazione dei due ATC;

Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca:

- ha richiesto, con nota protocollo n. 1087375.U del 20 ottobre 2022, alle organizzazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie e alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute di esprimere un parere sull'accorpamento degli ATC FC01 e FC06 e ha convocato la consulta venatoria;
- ha acquisito il parere positivo delle associazioni regionali, come risulta dal verbale assunto agli atti con protocollo n. 1141407.I del 9 novembre 2022;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal presidente del comitato di coordinamento provinciale degli ATC di Forlì Cesena, con nota Prot. 0027581.E del 13 gennaio 2023, da cui risulta che:

- il Consiglio direttivo e l'Assemblea dell'ATC FC06, avendo approvato la proposta di fusione con l'ATC FC01, ha deliberato lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione delle funzioni a favore dell'ATC FC01, stabilendo che quest'ultimo, in caso di accettazione, succeda e subentri di diritto, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici

attivi e passivi dell'ATC FC06;

- il Consiglio direttivo e l'Assemblea dell'ATC FC01 hanno approvato la proposta di fusione per incorporazione dell'ATC FC06, accettando di subentrare e succedere in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ATC FC06 e inserendo i soci dell'ATC FC06 tra i cacciatori iscritti all'ATC FC01;

Preso atto:

- dello scioglimento dell'ATC FC06 e della richiesta di fusione per incorporazione dell'ATC FC06 nell'ATC FC01, proveniente dai consigli direttivi e dalle assemblee dei cacciatori dei due ATC, allo scopo di migliorare la gestione economica e faunistico-venatoria del territorio e di evitare ai cacciatori il pagamento di due quote di iscrizione;
- della volontà unanime degli ATC FC01 e FC06, anche in quanto espressione delle associazioni rappresentative che ne compongono gli organi direttivi, di far subentrare l'attuale ATC FC01 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ATC FC06, senza soluzione di continuità, incorporandone i relativi territori, senza variazione della perimetrazione complessiva, che scaturisce direttamente dalla volontà espressa di procedere alla fusione;
- della decadenza degli organi dell'ATC FC06 che intercorrerà dal momento dell'intervenuta incorporazione, fermi restando in carica gli attuali presidente e consiglio dell'ATC FC01, le cui nomine devono intendersi confermate fino alla naturale scadenza dell'originario mandato;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'incorporazione del territorio gestito dall'ATC FC06 all'interno dell'ATC FC01, in quanto mera sommatoria delle rispettive perimetrazioni che complessivamente non vengono modificate, così come risulta nella cartografia di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la perimetrazione dell'ATC FC01, come risultante dalla fusione per incorporazione dell'ATC FC06, comprende anche aree delimitate che afferiscono a zone di protezione della fauna, aree destinate all'esercizio di attività private di caccia e attività cinofile, per le quali si applica la disciplina di riferimento di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, nonché aree naturali protette (riserva regionale Bosco di Scardavilla) e siti della Rete natura 2000

normate dalla Legge Regionale n. 6/2005;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente

a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di prendere atto della volontà degli ATC FC01 e FC06, anche in quanto espressione delle associazioni rappresentative che ne compongono gli organi direttivi, di far subentrare l'attuale ATC FC01, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ATC FC06, senza soluzione di continuità, incorporandone i relativi territori, senza variazione della perimetrazione complessiva, che scaturisce direttamente dalla volontà espressa di procedere alla fusione;
2. di prendere atto altresì dell'intervenuto scioglimento della associazione ATC FC06 e della decadenza degli organi che ha effetto dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di dare atto, inoltre, che restano in carica gli attuali presidente e consiglio dell'ATC FC01, le cui nomine devono intendersi confermate fino alla naturale scadenza dell'originario mandato;
4. di disporre, conseguentemente, che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, il territorio

gestito dall'ATC FC06 viene accorpato a quello dell'ATC FC01, il quale succede e subentra di diritto, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ATC FC06,

5. di disporre altresì che, per effetto di quanto sopra, la perimetrazione dell'ATC FC01 risulta essere coincidente con quella individuato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto mera sommatoria delle rispettive perimetrazioni che complessivamente non vengono modificate;
6. di mantenere invariata la perimetrazione dei distretti di gestione faunistico-venatorie della fauna selvatica stanziale e degli ungulati, demandando a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, la mera ridenominazione degli stessi e gli adeguamenti tecnici consequenziali per effetto dell'intervenuto accorpamento nell'ATC FC01, la cui individuazione e perimetrazione resta quella già precedentemente approvata ai sensi della Legge Regionale 8/1994, art. 30 comma 5, con le deliberazioni regionali n. 825 del 31 maggio 2019, n. 1319 dell'11 settembre 2017 e n. 1464 del 10 settembre 2018;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
8. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ATC FC01

NORD confine territoriale tra la Provincia di Forlì Cesena e la Provincia di Ravenna.

EST partendo dal confine di provincia si procede lungo la s.p. 5 fino a S. Maria Nuova, per poi imboccare la s.p. 105 fino all'incrocio con la s.p. 140. Si segue quest'ultima fino all'incrocio con la s.s. 9 via Emilia in località Diegaro, attraversandola per proseguire lungo la s.p. 51 fino in località Settecrociari. Da qui, in direzione ovest su strada secondaria Madonna Settecrociari, si raggiunge la via Lizzano, seguendola in direzione sud-est fino a immettersi sulla via Casalecchio. Si segue quest'ultima in direzione ovest, quindi su strada secondaria in direzione sud fino a raggiungere la via Paderno proseguendo in direzione di Collinello, fino all'incrocio con la s.p. 83 e in direzione di Polenta. Si lascia la s.p. 83 per seguire la s.p. 116 fino a Tessello. Da qui in direzione sud su strada secondaria fino a raggiungere le strade vicinali delle Pianazze e la s.c. di Formignano, fino all'incrocio con la s.p. 48. Si segue quest'ultima fino a incrociare la s.c. Valdinoce-Montecavallo, seguendola fino alla strada vicinale Botteghino e poi sulla strada vicinale S. Matteo-Farletta-Botteghino, quindi, lasciando a nord S. Matteo, ci si immette sulla s.p. 78 seguendola fino all'incrocio con la s.p. 68. Su questa si supera Pieve di Rivoschio e si imbecca la s.p. 134 superando M. Mercurio e fino alla località Via Piana. Da qui si imbecca in direzione sud la s.c. che passando per le località Gorghi e Sasso si immette sulla s.p. 95/127 Ranchio-Civorio, che si segue fino poco oltre Civorio, all'incrocio con il confine tra i comuni di Civitella di Romagna e S. Sofia.

OVEST confine territoriale tra la Provincia di Forlì Cesena e la Provincia di Ravenna fino a poco prima della località Razzolo Nuovo, dove si lascia il confine provinciale e su mulattiera si raggiunge la località Razzolo. Da qui su carrabile fino a incrociare la via Bagnolo che si segue fino a incrociare la via Montepaolo. Si prosegue su questa fino all'incrocio con la s.s. 67, che si segue fino alla intersezione della s.p. 104. Si imbecca la s.p. 104 seguendola fino all'intersezione con la s.p. 47 e si segue quest'ultima fino all'intersezione con la strada consorziale S. Marina-Bertaccia-M. Colombo. Si prosegue sulla consorziale fino alla località Bertaccia e da qui su cavedagna in direzione ovest fino al punto in cui convergono i comuni di Galeata, Predappio e Rocca S.C. Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Galeata e Rocca S.C. e a seguire lungo la linea di confine tra i comuni di Galeata e Premilcuore, poi su quella tra i comuni di Galeata e S. Sofia, fino alla località Pian dei Toschi.

SUD dalla località Pian dei Toschi, dapprima su strada carrabile in direzione sud-est fino a intersecare la linea di confine tra i comuni di Galeata e S. Sofia, che si segue fino all'altezza della località Belvedere. Da qui su carrabile in direzione nord-est, oltrepassando la località Casina, fino a raggiungere nuovamente la linea di confine, dapprima tra i comuni di Galeata e S. Sofia, quindi tra i comuni di Civitella e S. Sofia, fino a incrociare la s.p. 127 in località Civorio.

COMUNI INTERESSATI: Bertinoro (parte), Castrocara T. (parte), Cesena (parte), Civitella di Romagna (parte), Dovadola (parte), Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio (parte), Sarsina (parte).

